



Città Metropolitana di Messina

4^a Direzione – Servizi Tecnici Generali
(segreteria_4dir@cittametropolitana.me.it)
Servizio Autoparco

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Affidamento incarico servizio di Brokeraggio assicurativo alla Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano e sede operativa in Catania.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 167 del 14/02/2018

DETERMINAZIONE N. 134 del 14/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Servizio Autoparco della IV Direzione – Servizi Tecnici Generali, ha tra i compiti istituzionali la gestione e la manutenzione dei veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Messina;

CHE il parco macchine, di proprietà dell'Ente, si compone attualmente di autovetture, autocarri leggeri e pesanti, macchine operatrici e mezzi speciali, che operano per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente;

CHE è obbligatorio, a norma di legge, provvedere alla copertura assicurativa di tutti i mezzi, R.C.T. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente;

CHE il precedente affidamento del servizio andrà in scadenza il 28/02/2018;

CHE pertanto, si rende necessario urgente e indifferibile procedere ad affidare, il predetto servizio e garantire la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, R.C.T. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente, al fine di continuare a consentire il loro utilizzo e poter svolgere i molteplici compiti istituzionali, evitando così interruzione di pubblico servizio, rischi per la pubblica incolumità e danni patrimoniali certi e gravi che il fermo dei mezzi causerebbe, certamente, all'Ente;

CHE l'Ente ha la necessità di predisporre nuovi capitolati di Gara in considerazione delle mutate condizioni normative nonché della naturale evoluzione dei valori, dei capitali, dei massimali e del mercato assicurativo in genere;

CONSIDERATO

CHE la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

CHE tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta, della necessaria, costante e specifica formazione professionale;

CHE le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, hanno reso opportuno, da parte di molte Pubbliche Amministrazioni, giovare dei servizi del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209;

CHE l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

CHE “deve guardarsi con favore alla possibilità che gli enti, ove non dispongano al loro interno delle risorse organizzative necessarie, si avvalgano dell'assistenza di intermediari indipendenti qualificati (quali i broker);

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze ed al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte dell'Ente;

ATTESO che l'attività del broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire all'Ente le soluzioni più idonee;

DATO ATTO

CHE la giurisprudenza amministrativa ritiene che i broker possano svolgere utilmente le loro professionalità in favore delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3655);

CHE la Corte dei conti ritiene che nei contratti assicurativi muniti di clausola broker i costi dell'intermediazione vengono sostanzialmente compensati dal mancato versamento delle provvigioni in favore degli agenti assicurativi (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.1536/04, confermata in appello da Sez. I Centrale, n.179/08);

CHE “nel momento in cui la pubblica amministrazione proceda alla stipula dei contratti di assicurazione ad essa offerti con l'attività di intermediazione del broker, deve ipotizzarsi la non onerosità per l'amministrazione, perché il broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.” (T.A.R. Abruzzo Pescara, 26-07-2006, n. 397);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza dalle Compagnie Assicuratrici, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato, nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VALUTATA l'esigenza di giungere, entro i brevissimi tempi disponibili e cioè prima della scadenza del 28/02/2018, a dotare l'Ente del servizio di che trattasi e garantire la copertura assicurativa dei mezzi, R.C.T. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente e poter continuare a svolgere i compiti istituzionali propri;

DATO ATTO inoltre, che non è stato possibile procedere, per le ben note difficoltà di bilancio dell'Ente, a disporre gli atti relativi all'impegno delle somme necessarie per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente;

VALUTATO che ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017 "*..... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

VALUTATA tuttavia, positivamente l'opportunità di procedere a svolgere indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di operatori economici in grado di eseguire per anni 2 il servizio di brokeraggio e in possesso dei requisiti necessari, attraverso la consultazione di siti internet, nonché con la visione di vari similari atti di affidamento pubblicati da altri enti pubblici, si è proceduto all'individuazione di 3 società di brokeraggio alle quali con nota PEC del 05/02/2018 prot. 0004079/18, 0004092/18 e 0004097/18 rispettivamente indirizzate a Assiteca S.p.A. – Willis Towers Watson S.p.A. – Marsh S.p.A., è stato richiesto di portare a conoscenza di questo Ente il possesso dei requisiti per l'eventuale esecuzione del servizio di che trattasi;

La richiesta di cui sopra, è stata riscontrata entro il termine stabilito, ore 12.00 del giorno 08/02/2018, con PEC protocollo 004518/18 del 07/02/2018 esclusivamente dalla seguente società:

Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano e sede operativa in Catania, che comunica di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'eventuale esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Messina e allega la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che, per prassi consolidata di mercato, le provvigioni percepite dal broker ammontano per i rami elementari a circa il 10-12% del premio, al netto delle tasse e al 5% per RCA, e che valutati gli importi complessivi degli affidamenti di che trattasi, nell'arco temporale di affidamento dell'incarico, in nessun caso potrà superare l'importo annuale di € 39.000,00, da ritenersi come totale dei compensi che il broker potrà percepire in rapporto alle coperture assicurative della Città Metropolitana di Messina, (pertanto, inferiore alla prevista soglia di € 40.000,00 D. Lgs. 50/2016);

VISTO il disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente determinazione;

VISTA l'offerta pervenuta dal broker Assiteca S.p.A.– Società Certificata ISO Vision 9001 2000, che ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con sede legale in Milano, Via G.Sigieri, 14 e sede operativa Catania, via Fimia 66;

VISTO che la stessa Società Assiteca S.p.A. è titolare di una polizza assicurativa, stipulata, contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il broker Assiteca S.p.A. evidenzia nella sua presentazione un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella assicurazione della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Assiteca S.p.A con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e sede operativa Catania, via Fimia 66;

EVIDENZIATO che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RITENUTO procedere, con successivi atti, dopo aver posto in essere i necessari provvedimenti, all'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, ciò ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011"*;
- c) *L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

TENUTO conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

VISTA la L.R. n. 12/2011 e il relativo regolamento di cui al D.P.R.S. n. 13/2012

VISTA la L.R. n. 30/2000, nel testo coordinato con la L.R. 16/12/2008 n. 22.

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

PRESO visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

APPROVARE il disciplinare d'incarico allegato "A" alla presente;

AFFIDARE per motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e sede operativa Catania, via Fimia 66;

PRENDERE ATTO che il servizio avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla stipula del mandato e che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in modo formale;

DARE IMMEDIATA esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento assumendo direttamente la relativa disponibilità;

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo poiché non comporta alcun impegno di spesa;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Pietro Alito, Responsabile del Servizio Autoparco, titolare di Posizione Organizzativa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla 2^a Direzione Servizi Finanziari per l'attestazione di competenza.

Messina 13/02/2018



Il Responsabile del Servizio
I. D. A. Pietro Alito

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

CHE con Decreto Sindacale n. 357 del 12/12/2017 è stato conferito al sottoscritto, incarico di reggenza della IV Direzione Servizi Tecnici Generale, confermato con successivo Decreto Sindacale n. 18 del 25/01/2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

APPROVARE il disciplinare d'incarico allegato "A" alla presente;

AFFIDARE per motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e sede operativa Catania, via Fimia 66;

PRENDERE ATTO che il servizio avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla stipula del mandato e che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in modo formale;

DARE IMMEDIATA esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento assumendo direttamente la relativa disponibilità;

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo poiché non comporta alcun impegno di spesa;

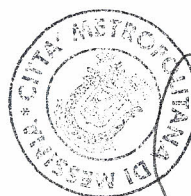
RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è Pietro Alito, Responsabile del Servizio Autoparco, titolare di Posizione Organizzativa;

DARE MANDATO al Funzionario Responsabile del Servizio Autoparco per gli adempimenti consequenziali e necessari per la copertura assicurativa obbligatoria dei mezzi di proprietà dell'Ente al fine di evitare, alla scadenza del 28/02/2018, il fermo degli stessi che creerebbe, inevitabilmente, interruzione di pubblico servizio e danni gravi e certi per l'Ente;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla 2ª Direzione Servizi Finanziari per l'attestazione di competenza.

Messina

13/2/2018



IL DIRIGENTE f.f.
dott. Francesco Roccaforte

[Signature]

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li

13/2/2018



IL DIRIGENTE f.f.

[Signature]

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere.....favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data 14/02/2018.....

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

D.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	2- DIR SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI VISTO PRESO NOTA			
	Il presente atto non comporta impegno di spesa Messina <u>14/2/18</u> Il Funzionario			

Data 14/02/2018.....

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente f.f.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

S. M. M.

[Firma]

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

data 13/02/2018

data 13/02/2018

data 14/02/2018

Allegato "A"

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra
Il con sede a, Via
....., codice fiscale, partita
IVA, in persona del
.....,

e

Il Broker Assiteca S.p.A., palazzo Assiteca con sede legale a Milano, Via G.Sigieri, 14 iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione 114899 del 16/04/2007, codice fiscale e partita IVA 09743130156, in persona del suo Amministratore Delegato Signor Piero Avanzino, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti per l'Ente, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo all'ente e delle relative coperture assicurative e, comunque, valutando di volta in volta, che non si raggiunga la soglia dei 40.000,00 euro di compenso;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;

- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. eventuale riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- F. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.



4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente e stabilire se il pagamento dei premi avverrà direttamente alla società aggiudicatrice o per il tramite del broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, potrà essere effettuato direttamente alla società aggiudicataria o, in alternativa, potrà avvenire per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, nel caso che il mandato di pagamento fosse fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.



8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Nel caso che il pagamento non fosse fatto direttamente alla società aggiudicatrice il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso;

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni due e, precisamente, dal al

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di _____.

Luogo, data _____

L'Ente

Il Broker

